

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” ;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

VISTO l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

VISTO il D.A. n. 207/Gab del 17 maggio 2016 di istituzione della Commissione tecnica specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 228 del 27 maggio 2016, di adozione delle modalità operative di funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTE le note assessoriali prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 di “prima direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione” e prot. n. 7780/GAB/12 del 16/11/2016, esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la nota prot. n. **13290 del 18/02/2016**, assunta agli atti di questo Assessorato al prot. n. 3984 del 24/02/2016, con la quale il Comune di **Acireale** nella qualità di *Autorità Procedente*, ha chiesto l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.) sul progetto di Riqualficazione urbanistica del terreno sito in Via G.Verga, di cui alla Sentenza TAR Sicilia sezione I di Catania n.536/2015, censito all’Agenzia del Territorio nel foglio 58 alle particelle nn.593,594 e 595, *soggetto proponente* la Ditta “Finocchiaro Rosaria e Maria”;

VISTA la documentazione trasmessa dall’Autorità Procedente contenente il Rapporto Ambientale Preliminare ed allegati;

VISTA la certificazione di avvenuto versamento delle spese istruttorie previste dalla normativa vigente;

VISTA la nota prot. n. **2196** del **08/02/2017**, con la quale l'Unità di Staff 2 – DRU ha dato avvio alla fase di consultazione ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, della documentazione relativa al progetto di Riqualficazione urbanistica del terreno di cui alla superiore nota comunale prot. n. **13290/2016**, trasmettendola ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati e chiamandoli alla pronuncia del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma, entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa:

- **Dipartimento Regionale dell'Urbanistica**
Servizio 4 – Affari urbanistici Sicilia Sud Orientale
- **Dipartimento Regionale dell'Ambiente**
- **Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana**
- **Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti**
- **Dipartimento Regionale dell'energia**
- **Dipartimento Regionale Tecnico**
- **Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti**
- **Dipartimento Regionale dell'agricoltura**
- **Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale**
- **Dipartimento Regionale delle Attività produttive**
- **Città Metropolitana di Catania già Provincia Regionale di Catania**
- **Genio Civile di Catania**
- **Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania**
- **Dipartimento della Protezione Civile**
- Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania
- **Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico**
- **ASP Catania**
- **Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente**
Azienda Regionale per la protezione dell'Ambiente – DAP di Catania

VISTO il contributo del soggetto competente in materia ambientale pervenuto a questo Assessorato a termine della fase di consultazione del rapporto preliminare ambientale e relativi allegati (*ex art.12 D.L.vo.152/06*) trasmesso con:

- **Nota ASP Catania** prot.n. 29944 del 10/03/2017 acquisita al protocollo DRU al n.5042 del 21/03/2017;

PRESO ATTO che i restanti S.C.M.A. non hanno fatto pervenire pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente;

CONSIDERATO che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi, questa Autorità Competente, deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti Soggetti competenti;

VISTA la nota prot.n. **7346** del **26/04/2017**, con la quale lo Staff 2 D.R.U., in qualità di segreteria *ratione materiae* ha trasmesso la documentazione in forma digitale, alla Commissione Tecnica Specialistica per l'espressione del parere tecnico di competenza;

VISTO il parere n. **75** del **07/06/2017** approvato in pari data dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso con nota n. 42086 del 08/06/2017 all'Unità di Staff 2-DRU in qualità di Segreteria a supporto della medesima Commissione, con il quale per il progetto di Riqualficazione urbanistica del terreno sito in Via G.Verga, particelle nn.593, 594 e 595, viene espresso parere positivo all'esclusione dalla procedura di Valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13

a 18 del D.Lgs. 152/2006 a condizione che vengano fatte salve le prescrizioni nel caso in cui il terreno venga utilizzato ai fini edificatori residenziali;

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della C.T.S. n. 75 del 07/06/2017, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante;

DECRETA

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 75 del 07/06/2017, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, il progetto di Riqualficazione urbanistica del terreno sito in Via G.Verga nel Comune di **Acireale**, di cui alla Sentenza TAR Sicilia sezione I di Catania n.536/2015, censito all'Agenzia del Territorio nel foglio 58 alle particelle nn.593, 594 e 595, *soggetto proponente* la Ditta "Finocchiaro Rosaria e Maria", **è escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)** di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel superiore parere nel caso in cui il terreno venga utilizzato ai fini edificatori residenziali.
- Art. 2)** Il Comune di **Acireale (CT)**, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante, all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.
- Art. 3)** A norma dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1 della Legge 116/2014, il presente Decreto verrà pubblicato, dall'Assessorato Territorio ed Ambiente, sulla *home-page* del DRU – *directory* "VAS-DRU", *sub-directory* "provvedimenti" e a norma dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale di questo Assessorato.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

L'Autorità Competente per la VAS
L'ASSESSORE
Dott. Maurizio Croce
F.TO CROCE



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale**
Legge regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

Gruppo Istruttorio

Al Nucleo di Coordinamento
della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni
ambientali di competenza regionale

PARERE C.T.S. N.75/17 DEL 04.06.2017

OGGETTO: CT 6-2 Comune di Acireale – “Riqualificazione urbanistica del terreno sito in via G. Verga Acireale di cui alla Sentenza TAR Sicilia sezione I di Catania n° 536/2015, censito all’ Agenzia del Territorio nel F.58 part. 593,594,595, ditta Finocchiaro Rosaria e Maria”.

PROCEDIMENTO: Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23.

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Direttiva Europea 2001/42/CE (Direttiva VAS), concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale), concernente “Norme in materia ambientale”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

Vista la Legge Regionale 17 Marzo 2016 n. 3 art. 44 che modifica ed integra l’art. 91 della L.R. 9/2015

Visto il D.A. n. 207/Gab. del 17/5/2016 - Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

Visto il D.A. n. 228/Gab del 27 maggio 2016 di adozione, ai fini del funzionamento della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, delle modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei suoi componenti, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, in

conformità all'art. 97 della Costituzione ed alla normativa ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il D.A. n. 230/Gab del 27/05/2016 - Nomina Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

Premesso che la segreteria del Dipartimento Urbanistica in data 26/04/17 prot. 7346 ha trasmesso alla Commissione tecnica Specialistica VIA/VAS il progetto di: "Riqualificazione urbanistica del terreno sito in via G. Verga Acireale di cui alla Sentenza TAR Sicilia sezione I di Catania n° 536/2015, censito all' Agenzia del Territorio nel F.58 part. 593,594,595, ditta Finocchiaro Rosaria e Maria.

Rilevato che dal contenuto del Rapporto Preliminare si evidenzia quanto segue:

1) DESCRIZIONE GENERALE DESUMIBILE DAL R.P.A.

L'area oggetto della rideterminazione Urbanistica, avente fronte lungo le strade comunali via G. Verga e via La Tisana del Comune di Acireale è composto dai seguenti lotti:

- 1. Lotto di terreno distinto in Catasto Terreni del Comune censuario di Acireale al Foglio 58 particella 593 per un'estensione catastale pari a Ha 00.44.32*
- 2. Lotto di terreno distinto in Catasto Terreni del Comune censuario di Acireale al Foglio 58 particella 594 per un'estensione catastale pari a Ha 00.00.91*
- 3. Lotto di terreno distinto in Catasto Terreni del Comune censuario di Acireale al Foglio 58 particella 595 per un'estensione catastale pari a Ha 00.03.90*

La proprietà è delle Sig.re Finocchiaro Rosaria e Finocchiaro Maria.

L'area interessata si colloca in ambito urbano a nord del centro principale. Detto terreno di superficie complessiva pari a mq 4.913,00 è interessato da decadenza del vincolo preordinato all'esproprio per una superficie di circa mq 1.940,00.

Il lotto nel suo insieme ricade nel P.R.G. vigente in tre differenti destinazioni di piano:

- Zona "B1", per circa mq 2.006,00 già in parte utilizzata dal complesso edilizio limitrofo (strada di accesso) identificato in mappa con la part. 361, destinazione ancora valida in quanto non soggetta a vincolo espropriativo.
- Zona a verde di rispetto avente un superficie di circa mq 967,00 anch'essa ancora valida.
- Previsione di Strada in prolungamento all'attuale via Kennedy per una superficie di circa mq 1.940,00 avente oggi la condizione di "zona bianca" a seguito di decadenza di vincoli ai fini espropriativi.



Aria

Nella valutazione di carattere generale non sono state reperite valutazioni statistiche di zona in ordine ai principali parametri inquinanti presenti in atmosfera quali Monossido di Carbonio (CO), Polveri sottili (PM10, PM2,5), Ossidi di zolfo (SO2), Ossidi di azoto (NO2 e NOx), Benzene ed IPA. La destinazione impressa che diminuisce il traffico veicolare, per le motivazioni richiamate in premessa, migliora il quadro ambientale.

Suolo

In considerazione dell'elevato livello di impermeabilizzazione dei suoli derivanti dalla diffusa edificazione presente nella zona e del disordinato deflusso idraulico di superficie da questo indotto in tutta l'area, si è ritenuto più opportuno per il miglioramento della matrice ambientale suolo destinare tale fascia, unitamente alla fascia di verde di rispetto già compresa nel lotto oggetto della richiesta di variante, a zona VPR1 (Verde privato di salvaguardia ambientale) al fine di migliorare le condizioni di invarianza idraulica.

Contesto geomorfologico

L'assetto geologico è caratterizzato dalla presenza di terreni in gran parte di natura vulcanica che ricoprono, ad esclusione dei depositi alluvionali attuali e recenti, formazioni sedimentarie di età antecedente alla costituzione dell'apparato etneo.

I terreni sedimentari del basamento etneo appartengono alla Formazione delle Argille grigio-azzurre di età plio-pleistocenica, e alle unità flyschoidi e argillose della catena appennino-maghrebide.

In termini litologici, le vulcaniti comprendono unità prevalentemente litoidi con in subordine, prodotti scoriacei, sabbiosi-limosi (tufiti) e conglomeratici (chiancone); i terreni sedimentari comprendono unità argillose, unità miste e unità di copertura; la morfologia quindi è il riflesso della natura litologica dei terreni, della tettonica e delle azioni erosive che si esplicano in superficie; essa quindi esprime la totalità dei processi che interessano un territorio dando indicazioni precise sui "fattori energetici" che ne regolano l'evoluzione.

La vegetazione

L'analisi svolta sull'assetto dell'urbanizzazione dimostra come nel corso degli anni si sia verificato un progressivo allontanamento della città dalla cornice verde della Timpa e dalla linea di costa delle "marinerie" e come, allo stesso modo, la ricchezza vegetazionale rappresentata dal Bosco d'Acì sia via via diminuita fino quasi a scomparire dalla compagine urbana; d'altra parte si è riscontrata la presenza di un verde privato diffuso all'interno del centro storico facente parte del



3

patrimonio vegetazionale il cui contributo alla ricchezza ambientale e paesaggistica è un aspetto da porre in valore.

PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA

In merito alla Previsione di Strada in prolungamento all'attuale via Kennedy si ritiene la stessa, tecnicamente alquanto problematica e compromessa dalla impossibilità di garantire il pieno rispetto delle norme stabilite dal codice della strada. Particolarmente difficili da realizzare risultano infatti sia il raccordo con via Cristoforo Colombo che il mantenimento degli accessi alle aree residenziali già realizzate (vedi edifici alla part.361) per problemi plano-altimetrici.

In considerazione dell'elevato livello di impermeabilizzazione dei suoli derivanti dalla diffusa edificazione presente nella zona e del disordinato deflusso idraulico di superficie da questo indotto in tutta l'area oltre che dall'elevata esposizione dell'area ai livelli di inquinamento acustico e atmosferico indotti dalla vicinanza con via Cristoforo Colombo, si ritiene più opportuno destinare tale fascia, unitamente alla fascia di verde di rispetto già compresa nel lotto oggetto della richiesta di variante, a zona VPR1(Verde privato di salvaguardia ambientale) al fine di migliorare le condizioni di invarianza idraulica e più in generale delle condizioni di salubrità di tutta la zona, in considerazione anche delle compromesse facoltà edificatorie di tale fascia, a causa del suo prevalente sviluppo longitudinale (circa ml 190,00) e della esiguità della sua larghezza (circa ml 12,00).


Norma di riferimento P.R.G. vigente della zona da riqualificare:

Il P.R.G. del Comune di Acireale è stato approvato con decreto dell'A.R.T.A. n. 1270 del 04/11/03 e successivo decreto di approvazione dell'A.R.T.A. delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio comunale del 18/01/05.

Le zone **V.PR.1"** (Verde privato di salvaguardia ambientale -art 16.1 delle N.A.), sono zone che costituiscono una "unità ambientale"; in dette zone è prescritto il mantenimento dello stato dei luoghi, delle sistemazioni del terreno, delle vegetazioni esistenti e delle colture tradizionali.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, è vietata la demolizione dei manufatti esistenti, individuati nel piano. Devono essere mantenuti i colori tradizionali.

E' ammessa altresì la possibilità di realizzare costruzioni residenziali con una densità fondiaria pari a 0,03 mc/mq, altezza mt. 7,50 corrispondente a due elevazioni fuori terra, con distanza dai confini minimo mt. 5,00 o sul confine se in aderenza o se nella proprietà di terzi vi è una fascia libera di mt.10,00.



4

Vincoli territoriali

Nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.R. 21 luglio/2007 (Pubblicato sulla GURS del 14/Settembre/2007 N. 43) e D.P.R. n° 285 del 18 luglio/2011, "2° Aggiornamento Parziale, relativo ai Comuni di Acireale e Piedimonte Etneo" (Pubblicato sulla GURS del 02/Settembre/2011 N. 37), redatto dall'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, non sono evidenziate, relativamente all'area oggetto di intervento, zone con livello di pericolosità e rischio legate a fenomeni franosi, a dissesti ed esondazioni.

Nel caso in specie sussiste l'obbligo dettato dall'art. 13 della Legge 64/74 secondo cui i piani comunali (generali e attuativi) dovranno essere sottoposti al parere del competente Ufficio del Genio Civile ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

Tale parere è stato ottenuto con provvedimento del Genio Civile di Catania in data 18-12-2015 prot.n. 119034

3) ESAMI DEGLI EVENTUALI CONTRIBUTI DEI S.C.M.A

- Istanza del 18/02/16 prot.13290 trasmessa dal Comune di Acireale (Autorità Procedente) con la quale viene richiesta la procedura di attivazione dell'art.12 Dlgs 152/06 e trasmessi gli elaborati;

- In data 8/2/17 prot. 2196 l'Autorità Competente Unità di Staff 2 Procedure V.A.S. e verifiche di assoggettabilità dell' A.R.T.A. ha dato avvio alla consultazione a conclusione delle quali sono pervenuti i seguenti contributi da parte dei S.C.M.A.;


- Nota del 10/03/17 prot. 29944/ DP dell' ASP di Catania che reca: **"per la proposta di variante del Comune di Acireale non si evincono livelli di criticità del contesto ambientale né impatti significativi sulla salute pubblica."**

Tenuto conto altresì, che per i S.C.M.A che non hanno espresso e trasmesso alcun parere o contributo all'Unità di Staff 2. ed all'Autorità Procedente entro il termine temporale stabilito dalla vigente normativa (30 giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare ai S.C.M.A. ex art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), questa commissione deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità ambientali per quanto di rispettiva competenza.

4) CONSIDERAZIONE E VALUTAZIONI SULLA COMPATIBILITA'

AMBIENTALE

Nell'area interessata dal progetto, nonché nell'immediata prossimità all'ambito di studio, non sono presenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (Siti di importanza Comunitaria - SIC e Zone di Protezione Speciale - ZPS, ai sensi delle direttive CEE).



Handwritten signatures and initials in black and blue ink at the bottom of the page. There are approximately 10 distinct marks, including a blue signature on the far left, several black signatures, and a blue signature on the far right with the number '5' written below it.

Nel territorio Comunale le uniche zone della Rete Natura 2000 sono i siti SIC- ITA070004 Timpa di Acireale e ITA070021 Bosco di S. M. La Stella, distanti più di 1 km dall'area in oggetto.

Non si ravvisa, pertanto, alcuna occorrenza di ulteriore raccordo tra la presente relazione e le procedure di Valutazione di Incidenza di cui alle norme di settore vigenti.

Le analisi pianificatorie condotte, per studiare e verificare i possibili impatti derivanti dall'attuazione della proposta progettuale hanno permesso di verificare la **non sussistenza** di alcun impatto dannoso sull'ambiente e sul paesaggio circostante.

5) CONCLUSIONE

Premesso che:

- le aree oggetto della" proposta di riqualificazione" non risultano interessate da nessun dissesto;
- la proposta di riqualificazione non comporta aumento del carico urbanistico;
- le nuove previsioni consentono di escludere particolari problematiche legate alla popolazione residente nelle aree limitrofe;
- sarà realizzata una zona a verde senza potenziali fattori di pressione ambientale;
- che i lotti contigui restano facilmente accessibili ed ottimamente integrati con la viabilità esistente;

Tutto ciò premesso, Valutata la documentazione fornita **dall'Autorità Procedente** Comune di Acireale (CT) e i pareri espressi dai **Soggetti Competenti in Materia Ambientale**, questa commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale esprime **parere** che il progetto "Riqualificazione urbanistica del terreno sito in via G. Verga Acireale di cui alla Sentenza TAR Sicilia sezione I di Catania n° 536/2015, censito all' Agenzia del Territorio nel F.58 part. 593,594,595, ditta Finocchiaro Rosaria e Maria" **sia da escludere alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli art. da 13 a 18 del D.L.g.s. 152/06 e s.m.i. fatte salve le seguenti prescrizioni nel caso in cui il terreno venga utilizzato a fini edificatori residenziali:**

- *limitare gli scavi di sbancamento;*
- *riutilizzare i materiali provenienti dagli scavi nell'ambito dei lavori e ove non sia possibile inviarli presso impianti di recupero/trattamento autorizzati o smaltiti in discariche autorizzate;*
- *limitare le superfici impermeabilizzate.*

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto Codesta Autorità Procedente è onerata a richiedere tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari a quanto previsto nel progetto in argomento.



6

L'Autorità Procedente dovrà mettere in atto tutte le misure di mitigazione/compensazione contenute nel Rapporto Preliminare.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Firme

